

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2671}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITTALIS, BARELLI, BELLOMO, CALDERONE, ENRICO COSTA, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTELOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BOSCAINI, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI

Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché altre disposizioni per l'efficienza del processo civile

Presentata il 21 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del procedimento civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta « riforma Cartabia », nata con l'obiettivo di dare un impulso acceleratorio a questa tipologia di processo, sta destando forti perplessità tra gli operatori del settore sia nell'avvocatura sia nella magistratura.

La giustizia civile, nel confronto con gli altri sistemi europei, è stata per troppo

tempo oggetto di un giudizio negativo che ha scoraggiato gli investimenti. Il peso reputazionale di una giustizia civile efficiente ed efficace, e come tale comunemente riconosciuta, è cresciuto divenendo sempre più un fattore chiave per la fiducia tra i cittadini e le istituzioni, la competitività delle attività economiche, la capacità del Paese di affrontare le sfide poste dalle grandi transizioni in atto e partecipare a

pieno titolo ai progetti comuni europei e alle alleanze necessarie per costruirli.

Secondo la Banca d'Italia, l'inefficienza della giustizia civile in Italia ha un impatto negativo sull'economia, causando una perdita di circa l'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Questo rallenta la crescita economica e scoraggia gli investimenti italiani e stranieri.

Una giustizia civile tempestiva ed efficiente rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare rapporti socioeconomici rispettosi dei principi di correttezza e legalità. La ragionevole durata del processo civile italiano non ha solo un risvolto socioeconomico, ma incide altresì sulla credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini e delle imprese, innestandosi in un più generale progetto di diffusione della cultura della legalità.

La presente proposta di legge, articolata in tre capi e sette articoli, contiene numerosi interventi nell'ambito della giustizia civile al fine di ridurre gli arretrati, favorire le tecniche e gli istituti deflattivi del contenzioso, recepire alcune delle buone pratiche adottate dagli uffici giudiziari, accrescere le competenze dei magistrati, informatizzare ed efficientare i procedimenti.

In particolare, al capo I, recependo una delle citate buone pratiche, si dispone l'istituzione della Banca di dati digitale conciliativa unica, che ha la funzione di diminuire i tempi di trattazione e di definizione dei procedimenti, con un maggiore e consapevole impiego degli strumenti compositivi del contenzioso civile e commerciale, raccogliere dati e precedenti, contribuire alla formazione del magistrato, nonché ridurre il contenzioso.

In particolare, si prevede che la citata Banca di dati è gestita dal Ministero della giustizia e raccoglie tutti i dati relativi alla mediazione, nei casi di cui agli articoli 5, comma 1, e 5-*quater* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e alle attività di conciliazione endo-processuali, distinti per materia, esito e durata del procedimento, mediante la trasmissione di dati in formato elettronico da parte degli uffici giudiziari e degli organismi di mediazione, pubblici o

privati, iscritti nel registro istituito dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Il medesimo Ministero provvede agli adempimenti previsti per l'istituzione e il funzionamento della citata Banca di dati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 1).

Sono inoltre apportate modifiche all'articolo 5-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 28 del 2010. In particolare, la citata Banca di dati è inserita tra gli strumenti per la formazione del magistrato in materia di mediazione e si prevede che il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato e della programmazione del lavoro negli uffici giudiziari, disciplina, con propria deliberazione, i parametri per consentire l'omogeneità e la completezza delle valutazioni, nonché provvede alla verifica periodica dei flussi di lavoro, distinguendo i dati definitivi conseguenti all'impiego della mediazione demandata da quelli associabili agli strumenti previsti dagli articoli 185, 185-*bis* e 420 del codice di procedura civile (articolo 2).

Il capo II della presente proposta di legge reca alcune modifiche al codice di procedura civile e al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, volte a superare le criticità derivanti dal decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, cosiddetto « decreto correttivo », che ha modificato la riforma Cartabia di cui al citato decreto legislativo n. 149 del 2022, e finalizzate ad assicurare una maggiore speditezza del procedimento civile nel rispetto della necessaria ed effettiva pienezza del contraddittorio tra le parti.

A tale fine, si interviene sulla fase preliminare del procedimento civile disciplinata dal codice di procedura civile (articolo 3).

In primis, si modifica l'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile, in materia di deposito di note scritte in sostituzione di un'udienza precedentemente fissata. In particolare, si sopprime la disposizione di non sostituibilità dell'udienza con note scritte

nei casi previsti dalla legge o in quelli disposti dal giudice; tale soppressione evita di incidere sull'articolo 183 del medesimo codice, consentendo al giudice, a seconda delle concrete evenienze, di « cartolarizzare » anche la prima udienza.

Si modifica poi l'articolo 171 del codice di procedura civile rendendo più stringenti i termini per la declaratoria di contumacia; in particolare, sopprimendo, nell'attuale terzo comma, il riferimento al termine per la costituzione del convenuto di cui all'articolo 166 del medesimo codice, si prevede che la contumacia può essere dichiarata con il provvedimento reso dal giudice all'esito delle verifiche preliminari ovvero all'udienza eventualmente fissata a seguito delle medesime.

Un'ulteriore novella sostituisce integralmente l'articolo 171-*bis* del codice di rito, una disposizione sulla quale si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 3 giugno 2024, che in tale occasione ha respinto la questione di legittimità costituzionale, evidenziando, per quanto riguarda in particolare il diritto di difesa, che in occasione delle verifiche preliminari previste dalla disposizione indicata il giudice può apprezzare la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione; ciò perché, talora, possono esservi aspetti da chiarire con l'apporto che solo le difese delle parti possono dare; egli può quindi fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta « in presenza » contemplate, oggi, dall'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile), un'udienza *ad hoc* nell'ambito dei propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo; allo stesso modo, può chiedere la fissazione di un'apposita udienza la parte che non condivida il provvedimento emesso con decreto dal giudice (il quale, ad esempio, le abbia ordinato la rinnovazione di una notificazione).

Al riguardo, c'è stato un solo punto di dissonanza tra i diversi commentatori della citata sentenza interpretativa di rigetto della

Consulta: quale debba essere il regime del decreto che il giudice dovesse adottare senza aver convocato le parti, di persona o ancor meglio telematicamente, che faccia nascere per esse degli oneri e dei rischi di decadenza. Secondo la sentenza non si verifica alcun effetto negativo, nemmeno se poi il contenuto del provvedimento, dopo le memorie all'udienza, venisse trovato esatto.

Se si fosse trattato di una sentenza cosiddetta « manipolativa », un così delicato dubbio sarebbe stato, ovviamente, prevenuto; forse per la notoria imminenza del citato decreto correttivo n. 164 del 2024, la Consulta ha ritenuto di fare un'opera per certi versi di autolimitazione, almeno *pro tempore*.

Ciò che non ha ritenuto di fare compiutamente la Consulta, viene superato tramite una disposizione adeguata, che consente di evitare dubbi procedurali e dubbi sulle connesse conseguenze decadenziali che nei tanti casi più complessi potrebbero agitarsi all'orizzonte del prosieguo del processo.

La soluzione è quella di consentire al giudice di fissare l'udienza in tutti i casi in cui ravvisi un minimo di complessità degli incombeni, *de ordinando iudicio*, e comunque allorché anche una sola delle parti motivatamente lo richieda. Dunque, a differenza di quanto attualmente previsto, il giudice prima di adottare i provvedimenti previsti, d'ufficio o su istanza di parte, apre un momento di contraddittorio con le parti stesse. Tale udienza si svolge in forma telematica, ma comunque secondo un registro di integrale oralità.

Il precipitato di tale novella è costituito da un deciso snellimento della fase delle verifiche preliminari alla trattazione del processo mediante la previsione di un'udienza preliminare finalizzata a risolvere anticipatamente, e nel contraddittorio delle parti, possibili ostacoli di carattere processuale, quali la necessità di rinnovare notificazioni o di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali terzi. Viene altresì eliminata, nel secondo comma, la previsione della necessità di reiterazione delle verifiche preliminari « almeno cinquanta-cinque giorni prima della nuova udienza di

comparazione delle parti » perché statisticamente i casi in cui dopo una prima sanatoria vi siano altre necessità di sanatoria sono marginali e possono essere gestiti di volta in volta dal giudice. Si chiarisce, infine, che i termini di cui all'articolo 171-ter del codice di procedura civile si computano rispetto alla data dell'udienza ex articolo 183 del medesimo codice fissata dal giudice.

Sempre nella prospettiva di dare maggiore chiarezza al dettato normativo e assicurare la speditezza della fase introduttiva del giudizio, si modifica l'articolo 171-ter del codice di procedura civile in materia di memorie integrative, prevedendo che nelle stesse le parti possono formulare le domande che hanno titolo nella medesima vicenda sostanziale.

Un'ulteriore novella integra le disposizioni dell'articolo 183-ter del codice di procedura civile secondo cui, nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. In particolare, nel terzo comma si prevede di escludere da tali disposizioni il giudizio di ripetizione dell'indebito.

Si interviene, altresì, sull'articolo 183-quater, in materia di ordinanza di rigetto della domanda, prevedendo che la stessa può essere pronunciata all'esito dell'udienza di trattazione, in luogo dell'attuale riferimento all'udienza di prima comparizione delle parti di cui all'articolo 183, dunque anche in un momento successivo.

Un'ulteriore novella modifica l'articolo 614-bis del codice di rito, recante disposizioni in materia di misure di coercizione

indiretta, con la precisazione che il provvedimento che applica tali misure perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

Un elemento di grande novità deve essere ravvisato nell'introduzione dell'articolo aggiuntivo 638-bis del codice di procedura civile concernente uno speciale ricorso monitorio « stragiudiziale ». Nei casi in cui la prova scritta del credito consiste in fatture elettroniche estratte dal Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, l'ingiunzione viene notificata, dalla parte o dal difensore, direttamente al debitore. L'ingiunzione è rigorosamente non esecutiva e deve essere notificata, al pari di quanto oggi avviene per il decreto ingiuntivo, al debitore, assegnando allo stesso il termine per proporre opposizione e avvertendolo che, in mancanza di opposizione, previo provvedimento del giudice, il titolo potrà essere posto in esecuzione.

L'intervento del giudice viene riservato soltanto a questa seconda ed eventuale fase dell'opposizione.

In caso di mancata opposizione, l'ingiunzione ritualmente notificata viene depositata presso l'ufficio giudiziario competente e il giudice provvede agli incombeni di cui all'articolo 647 del codice di procedura civile.

Il titolo diviene in questo momento esecutivo. Il controllo giudiziale circa la mancata proposizione di opposizioni in termini assicura, inoltre, la definitività dell'ingiunzione.

Tale intervento normativo tiene conto della circostanza che, in caso di fatture elettroniche, il controllo del giudice nella fase di emissione del decreto ingiuntivo risulta sostanzialmente limitato alla mera verifica della conformità dell'importo domandato dal ricorrente nel ricorso monitorio rispetto a quanto riportato negli estratti autentici delle scritture contabili.

Pertanto, in presenza di fatture elettroniche, verificabili mediante il citato Si-

stema di interscambio, tale fase giurisdizionale potrebbe dunque apparire superflua. L'istituto, presente in altri ordinamenti di Paesi europei, non determinerebbe alcuna compressione dei diritti delle parti in quanto non sarebbe titolo idoneo all'esecuzione e il successivo controllo giudiziale avverrebbe con le medesime garanzie e tutele previste oggi in seguito alla notifica di un decreto ingiuntivo, con una significativa riduzione del tempo necessario alla costituzione del titolo esecutivo, poiché i termini per l'opposizione decorrerebbero dalla notifica dell'ingiunzione di parte.

L'autorità giudiziaria, inoltre, in caso di adempimento spontaneo, non verrebbe minimamente interessata dal procedimento, con evidente effetto deflattivo.

Sono, inoltre, apportate numerose modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (articolo 4).

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 introduce una disciplina *ad hoc* relativa alla nomina dei curatori speciali dei minorenni mediante l'istituzione di uno specifico elenco presso ogni tribunale e la previsione di requisiti puntuali per aderirvi; ciò al fine di garantire elevati livelli di professionalità e competenza alla luce della delicatezza delle problematiche da affrontare e del supremo interesse del minore.

La lettera *b*) del comma 1 introduce l'articolo 196-*septies*.1 in materia di domicilio digitale, colmando alcune lacune interpretative createsi in materia di comunicazioni e notificazioni di cancelleria.

Da ultimo, si modifica l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 149 del 2022, che detta la disciplina transitoria relativa alle norme contenute nel titolo *V-ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiarendo che le disposizioni in materia di digitalizzazione in materia di atti e documenti del procedimento si applicano anche ai procedimenti pendenti avanti il giudice di pace (articolo 5).

Infine, il capo III della presente proposta di legge reca disposizioni di modifica degli articoli 480 e 1284 del codice civile

(articolo 6) e disposizioni transitorie (articolo 7).

Il regime delle successioni *mortis causa* appare in più punti non rispondente alle esigenze della realtà odierna e, dunque, fonte di contenzioso. In particolare, è emerso un costante aumento delle procedure di eredità giacente pendenti. In presenza di eredità cosiddette « passive », l'attuale necessità di attendere il termine decennale per l'eventuale devoluzione allo Stato genera molteplici criticità: l'aumento di procedure di eredità giacente pendenti, la presenza di un patrimonio immobilizzato e gestito dall'eventuale curatore con finalità meramente conservative, l'incertezza circa la titolarità del bene con conseguenti ritardi nelle procedure di recupero del credito, la ritardata devoluzione al demanio dell'eventuale attivo, il ritardato recupero delle imposte gravanti sull'eredità, i costi necessari per la procedura di eredità giacente anticipati dagli interessati ovvero dall'erario, il contenzioso tributario esitante in ultimo grado in cassazione e i costi per ricercare eventuali chiamati.

La possibilità di provocare l'abbreviazione del termine mediante l'*actio interrogatoria* appare spesso disfunzionale in quanto comporta la necessità di esperire la medesima procedura in riferimento a tutti gli eredi fino al sesto grado. È necessario, inoltre, che i chiamati siano noti.

Vieppiù, è spesso necessario un giudizio ordinario volto ad accertare l'assenza di ulteriori chiamati onde provocare la devoluzione in favore dello Stato prima del termine decennale di cui all'articolo 480 del codice civile.

All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si novella pertanto il citato articolo 480 del codice civile, prevedendo che, qualora i primi chiamati, in particolare i legittimari, abbiano rinunciato all'eredità, il termine per l'accettazione da parte dei successivi chiamati sia ridotto rispetto al termine decennale.

In tale modo, in caso di rinuncia da parte dei soggetti più prossimi al *de cuius*, il legislatore prenderebbe atto che tale eredità è presumibilmente passiva e che, conseguentemente, appare verosimile che an-

che i soggetti legati da un minore vincolo di parentela non abbiano interesse ad accettarla.

Si eviterebbe, pertanto, la necessità di ricercare familiari lontani al solo scopo di accertare che gli stessi nella maggior parte dei casi non hanno alcun interesse a farsi carico di eredità gravose.

Tale ricerca genera spesso molteplici interventi dell'autorità giudiziaria sia in sede di volontaria giurisdizione sia in sede civile ed esecutiva.

All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), infine, si novella l'articolo 1284 del codice civile in materia di tasso legale degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, tenuto conto degli effetti distorsivi sulla durata del processo causati dall'applicazione del tasso previsto dalle disposizioni in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la cui entità è tale da incoraggiare il creditore a prolungare la durata della lite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL
PROCESSO CIVILE

Art. 1.

*(Istituzione della Banca di dati digitale
conciliativa unica)*

1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Banca di dati digitale conciliativa unica, di seguito « Banca di dati », che contiene le informazioni afferenti i procedimenti definiti mediante il ricorso alla mediazione ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-*quater* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o alla conciliazione ai sensi degli articoli 185, 185-*bis* e 420 del codice di procedura civile.

2. Gli uffici giudiziari e gli organismi di mediazione, pubblici o privati, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, trasmettono in formato elettronico al medesimo Ministero, ogni sei mesi, i dati relativi alle mediazioni e alle conciliazioni di cui al comma 1 distinti per materia, esito e durata del procedimento.

3. La Banca di dati di cui al comma 1 è liberamente consultabile ed è utilizzabile dai magistrati come supporto per la propria formazione e la risoluzione delle controversie civili e commerciali.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di classificazione dei provvedimenti e di trasmissione dei dati nonché le specifiche operative della Banca di dati di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giusti-

zia provvede agli adempimenti previsti per l'istituzione e il funzionamento della Banca di dati di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Modifica al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di formazione del magistrato e valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1. All'articolo 5-*quinquies* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e sulla base dell'analisi dei presupposti di mediabilità della lite, come risultante dalla Banca di dati digitale conciliativa unica istituita presso il Ministero della giustizia »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al primo periodo e per la conseguente programmazione del lavoro negli uffici giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura disciplina, con propria deliberazione, i parametri per consentire l'omogeneità e la completezza delle valutazioni, nonché provvede alla verifica periodica dei flussi di lavoro, distinguendo i dati definitivi conseguenti all'impiego della mediazione demandata da quelli associabili agli strumenti previsti dagli articoli 185, 185-*bis* e 420 del codice di procedura civile ».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E ALLE DISPOSIZIONI PER LA SUA ATTUAZIONE PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 127-*ter*, primo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 171, terzo comma, le parole: « entro il termine di cui all'articolo 166 » sono soppresse e dopo le parole: « con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* » sono inserite le seguenti: « o con ordinanza all'esito dell'udienza preliminare di cui all'articolo 171-*bis*, secondo comma »;

c) l'articolo 171-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 171-*bis*. – (*Verifiche preliminari e contraddittorio*) – Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.

Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa apposita udienza preliminare. All'udienza il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio anche relative alle condizioni di procedibilità della domanda o al merito di cui ritiene opportuna la trattazione. All'esito della udienza preliminare, entro i successivi quindici giorni, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari e indica la data della udienza di trattazione ai sensi dell'articolo 183.

Quando non deve provvedere ai sensi del secondo comma, il giudice con decreto conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di trattazione e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter*, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.

Se rileva l'esigenza di un mutamento di rito, il giudice fissa l'udienza preliminare di cui al secondo comma, all'esito della quale dispone ai sensi dell'articolo 426, se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte risulti utilmente applicabile il rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-*duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Il giudice istruttore, quando non deve fissare udienza preliminare di cui al se-

condo comma, provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter si computano rispetto alla data dell'udienza fissata dal giudice di cui all'articolo 183 »;

d) all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e formulare le domande che hanno titolo nella medesima vicenda sostanziale »;

e) all'articolo 183-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « È fatto salvo il giudizio di ripetizione dell'indebito »;

f) all'articolo 183-quater, primo comma, le parole: « di cui all'articolo 183 » sono sostituite dalle seguenti: « di trattazione »;

g) all'articolo 290, le parole: « nella comparsa di risposta » sono sostituite dalle seguenti: « con istanza al momento della iscrizione a ruolo della causa »;

h) all'articolo 614-bis, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo »;

i) dopo l'articolo 638 è inserito il seguente:

« Art. 638-bis. – (*Domanda di ingiunzione stragiudiziale di pagamento su fattura elettronica*) – Nel caso di ricorso fondato esclusivamente su una o più fatture elettroniche estratte dal Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la domanda si propone mediante ingiunzione all'altra parte di pagare nel termine di quaranta giorni la somma risultante dalle fatture, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere proposta opposizione, ai sensi degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procede all'esecuzione forzata.

Se l'intimato risiede in uno Stato membro dell'Unione europea, il termine di cui al primo comma è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, il ter-

mine è di cui al primo comma è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. L'ingiunzione ritualmente notificata non costituisce titolo esecutivo.

La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso contenente, oltre ai requisiti previsti nell'articolo 125, primo comma, l'indicazione dei codici fiscali delle parti, della procura al difensore e delle fatture elettroniche prodotte in copia nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente per l'opposizione.

Il ricorso è sottoscritto, nell'originale e nelle copie da notificare, dalla parte, che dichiara la corrispondenza delle fatture elettroniche a quanto estratto dal Sistema di interscambio di cui al primo comma, e dal difensore, che indica il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Decorso inutilmente il termine per proporre opposizione, la domanda di ingiunzione ritualmente notificata al debitore è depositata in cancelleria, unitamente ai documenti estratti dal Sistema di interscambio di cui al primo comma, contenenti le fatture elettroniche indicate nel ricorso, per gli adempimenti di cui all'articolo 647 ».

Art. 4.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I-bis del titolo II, dopo l'articolo 12-sexies sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-septies. — *(Elenco dei curatori speciali dei minorenni)* — Presso i tribunali è istituito un elenco dei curatori speciali dei minorenni.

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della

Repubblica, da un magistrato e da un avvocato designato dal consiglio dell'ordine del circondario ove ha sede il tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, è alimentato dai dati presenti nei registri informatici degli uffici giudiziari ed è accessibile previa autenticazione informatica, secondo le regole e le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 12-*octies*. — (*Iscrizione e permanenza nell'elenco*) — Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine circoscrizionale.

Essi devono, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) comprovata esperienza professionale in materia di diritto di famiglia;

b) adeguati titoli di specializzazione o formazione *post*-universitaria in materia di diritto di famiglia, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato di cui all'articolo 12-*septies*.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al medesimo comitato.

Con il decreto di cui al primo comma sono stabiliti gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'elenco.

Art. 12-*novies*. — (*Domanda d'iscrizione*) — La domanda d'iscrizione nell'elenco è presentata al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- c) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- d) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- e) ogni altro titolo o documento atto a dimostrare i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- f) ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto di cui all'articolo 12-*octies*, primo comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza d'iscrizione, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 12-*septies*, quarto comma.

Art. 12-*decies*. — (*Assunzione di informazioni*) — Il presidente del tribunale assume presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata del soggetto che presenta la domanda d'iscrizione nell'elenco.

Art. 12-*undecies*. — (*Revisione dell'elenco*) — L'elenco è permanente. Il comitato di cui all'articolo 12-*septies* procede ogni due anni alla revisione dell'elenco e provvede a disporre l'esclusione dei curatori speciali per i minorenni per i quali è venuto meno taluno dei requisiti previsti dall'articolo 12-*novies* o sussiste un impedimento all'esercizio dell'ufficio.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al medesimo comitato.

Art. 12-*duodecies*. — (*Procedimento disciplinare*) — La vigilanza sui curatori speciali dei minorenni è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio ovvero su istanza del procuratore della Re-

pubblica o del presidente del consiglio dell'ordine circondariale, può promuovere un procedimento disciplinare contro coloro che non hanno tenuto una condotta specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 12-*septies*. Il procedimento si svolge secondo le modalità previste dal titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai curatori speciali dei minorenni che non hanno osservato i doveri indicati nel primo comma possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la sospensione dall'elenco per un tempo non superiore a un anno;
- c) la cancellazione dall'elenco.

Art. 12-*terdecies*. – (*Distribuzione degli incarichi*) – I giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale affidano, di norma, le funzioni di curatore speciale dei minorenni agli iscritti nell'elenco istituito presso il tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali del distretto.

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un curatore speciale dei minorenni iscritto in un elenco istituito presso un altro tribunale o a persona non iscritta in alcuno dei citati elenchi. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

Le funzioni di curatore speciale dei minorenni presso la corte di appello sono, di norma, affidate agli iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali del distretto. L'incarico a un curatore speciale dei minorenni iscritto in elenchi istituiti presso tribunali di altro distretto è conferito con provvedimento motivato, da comunicare al presidente della corte di appello.

Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi di cui al presente articolo siano equamente distribuiti

tra gli iscritti nell'elenco in modo tale che a nessuno dei curatori speciali dei minorenni ivi iscritti siano conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento dei predetti incarichi anche a mezzo degli strumenti informatici di cui all'articolo 12-*septies*, quarto comma.

Per l'attuazione dei compiti di vigilanza gli incarichi affidati ai curatori speciali dei minorenni e i loro compensi liquidati dal giudice sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi di cui al primo periodo sono altresì pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ufficio giudiziario competente »;

b) nel capo I del titolo V-*ter*, dopo l'articolo 196-*septies* è aggiunto il seguente:

« Art. 196-*septies*.1. – (*Domicilio digitale*) – Salvo che la legge disponga diversamente, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria e quelle dell'ufficiale giudiziario sono effettuate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Quando la parte sta in giudizio personalmente, ai soggetti dotati di domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 3-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o che hanno indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinq*ues, del medesimo codice le comunicazioni e notificazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste dall'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono effettuate tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile nonché, per le notificazioni eseguite dall'avvocato in proprio, l'ar-

ticolo 3-*ter* della citata legge n. 53 del 1994, salvo che la legge disponga diversamente.

Le comunicazioni e notificazioni di cui al primo comma del presente articolo alle pubbliche amministrazioni sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In caso di mancata comunicazione o di impossibilità di eseguire la notificazione presso gli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al primo periodo, la notifica è effettuata ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

I pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui al primo comma del presente articolo sono il registro generale degli indirizzi elettronici, di cui al citato articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, e l'elenco di cui al citato articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 nonché quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le notificazioni di cui al citato articolo 3-*ter* della legge n. 53 del 1994 si applica l'articolo 16-*ter* del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

1. All'articolo 35, comma 2, dopo le parole: « procedimenti civili pendenti davanti » sono inserite le seguenti: « al giudice di pace, ».

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE CIVILE PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma dell'articolo 480 sono inseriti i seguenti:

« Se alcuna delle persone indicate nell'articolo 536 ha rinunciato all'eredità ai sensi dell'articolo 519, la durata residua del termine di cui al primo comma, per gli altri chiamati, non può essere superiore a un anno decorrente dal giorno dell'inserimento della dichiarazione di rinuncia nel registro delle successioni ovvero, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione di cui al secondo comma, se posteriore.

Sino all'inserimento della dichiarazione di rinuncia nel registro delle successioni, il termine resta determinato nella durata di cui al primo comma »;

b) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:

« Art. 1284. — (*Saggio degli interessi*) — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legisla-

zione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo che il giudice reputi equo, tenuto conto delle circostanze del caso e del comportamento delle parti, provvedere a una riduzione del saggio, ferma restando l'applicazione del saggio di cui al primo comma.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale ».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni previste dal capo II della presente legge, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2026 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2026 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le specifiche tecnico-informatiche vincolanti per la compilazione della domanda di ingiunzione di cui all'articolo 638-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e per il successivo deposito in cancelleria, finalizzate in particolare a consentire al difensore e all'ufficio giudiziario la verifica dei dati concernenti le fatture elettroniche. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, la sottoscrizione della parte di cui al medesimo articolo 638-*bis*, quarto comma, del codice può essere omessa e, in tal caso, il difensore dichiara la corrispondenza delle fatture elettroniche a quanto estratto dal Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge si applicano alle successioni aperte, ai sensi dell'articolo 456 del codice civile, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, le disposi-

zioni degli articoli 127, terzo comma, 127-*bis*, 127-*ter* e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dai capi I e II del titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle dell'articolo 196-*duodecies* delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-*quater* e 196-*sexies* delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2026.



19PDL0166670